Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) con sede a Pisa: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo.

Provvedimento n. 87

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16011, in data 12 ottobre 2001, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto di Fisiologia Clinica" con sede a Pisa, adottato in attuazione dell'art. 2 del "Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle ricerche" predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 19/99;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 16556, in data 28 novembre 2003 ad integrazione del proprio provvedimento n. 16011 in data 12 ottobre 200 l;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)" con particolare riguardo all'art. 14 che definisce la natura ed i compiti degli Istituti del CNR e all'art. 23 comma 9 che abroga il succitato D. Lgs. n.19/99 ad eccezione dei commi 3 lett. a) e 6 dell'articolo 13;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2015 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 e in particolare l'art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l'art. 12 (Struttura organizzativa degli istituti);

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 4 prot. AMMCNT- CNR n. 3747 in data 14 gennaio 2014 di conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC), con sede a Pisa;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.38 in data 22 marzo 2017 che dispone la soppressione della sede secondaria di Massa, dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC), Pisa;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.52 in data 06 aprile 2017 che dispone la soppressione della sede secondaria di Roma, dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC);

CONSIDERATO che la succitata delibera dà altresì mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC) con sede a Pisa;

RITENUTO quindi di dover sostituire il predetto atto costitutivo dell'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC), con sede a Pisa, secondo il testo di seguito indicato;

DECRETA

Articolo 1

Denominazione e sede

l. L'Istituto di Fisiologia Clinica (IFC), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche;

2. La sede istituzionale di Istituto è a Pisa, Via Giuseppe Moruzzi,

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.

2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.

3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca ed ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:

   a) Fisiopatologia e clinica (medica e chirurgica) delle malattie cardiovascolari e polmonari incluso lo studio dei fattori sistemici, neuroendocrini, metabolici coinvolti in tali patologie;

b) Medicina molecolare, biologia clinica e biochimica clinica per lo studio di sistemi biologici e delle patologie di interesse;

c) Tecnologie ingegneristiche, fisiche, chimiche, informatiche, e modellistica per lo studio della fisiologia clinica e sperimentale, e per la diagnosi e cura delle patologie di interesse;

d) Epidemiologia clinica e ambientale, registri di popolazione, e ricerca sui servizi sanitari;

Articolo 3

Unità Organizzative di Supporto

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

2. Alle sedi secondarie di Istituto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Articolo 4
Unità di ricerca presso terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di una Unità di Ricerca presso Terzi (U.R.T.).

Articolo 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

2. Il Consiglio di Istituto è composto:

   a) dal Direttore, che lo presiede;

   b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero pari a 5 membri.

3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.

4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 8

Norme finali

1. L'Istituto è articolato nella seguenti sedi secondarie:

- Sede di Milano c/o Ospedale Niguarda P.zza Ospedale Maggiore, 3
- Sede di Lecce presso Campus Universitario;
- Sede di Siena, c/o Fondazione TLS - edificio Siena Biotech Strada del Petriccio e Belriguardo, 35
- Sede di Reggio Calabria, Via Vallone Petrara snc

Articolo 9

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

IL PRESIDENTE

Prof. Massimo Inguscio

INGUSCIO MASSIMO
05.
07.2018 10:04:57 CEST